

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 21/11/2003 n. 7615  
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

L'art. 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., laddove prescrive che le offerte devono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni, impone alle imprese un onere di collaborazione, in funzione di accelerazione della successiva fase di verifica delle offerte anomale. Ne consegue che la presentazione di dette giustificazioni non è imposta senz'altro a pena di esclusione delle offerte non documentate, venendo in rilievo la mancata documentazione solo in via eventuale, nella fase successiva della verifica di anomalia, se ed in quanto l'offerta risulti sospetta di anomalia.